

Pubblicato il 25/03/2026

N. 00161 /2026 REG.PROV.CAU.
N. 00440/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 440 del 2026, proposto da
Giovanni Di Gangi, Gino Macaddino e Rosaria Geraci, rappresentati e difesi
dall'avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Comune di Alimena, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato
e difeso dall'avvocato Giovanni Puntarello, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Maria Grazia Stella, Lorella Furca, Arianna D'anna, Maddalena Mascellino, Marisa Guarrera, Pietro Scelfo, Salvatore Scelfo, Massimiliano Cipriano, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della determinazione Sindacale n. 32 del 29.12.2025 recante “preso atto della decadenza di cui all’art. 53, comma 3, della L.R. 16 del 1963 e di attivare gli adempimenti di legge necessari presso la Presidenza della Regione Siciliana per l’adozione dei provvedimenti di competenza”;
- dell’Ordinanza Sindacale n. 68 del 30/12/2025 ad oggetto “presa atto della decadenza del Consiglio comunale cui all’art. 53, comma 3, della L.R. 16 del 1963” con la quale il Sindaco del Comune di Alimena “Ordina 1. Decadenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 53, comma 3, della L.R. 16 del 1963; 2. Di far divieto ad ex consiglieri comunali di agire come se fossero ancora in carica; 3 ai dirigenti e dipendenti comunali di osservare fedelmente la presente ordinanza”;
- della nota prot. G. 0012292/2025 del 29.12.2025 ad oggetto: Comunicazione di decadenza del Consiglio Comunale con la quale il Sindaco del Comune di Alimena “Comunica che il Consiglio comunale del Comune di Alimena è decaduto, ai sensi della L.R. 16/1963 art. 53, comma 3. Conseguentemente, sono stati attivati gli adempimenti di legge presso la Presidenza della Regione Siciliana per l’adozione dei provvedimenti di competenza, al fine di garantire la continuità amministrativa dell’Ente”;
- della determina Sindacale n. 4 del 22.01.2026 con la quale il Sindaco del Comune di Alimena “Determina di considerare non valida la richiesta di convocazione pervenuta

con prot. 544 del 20/01/2026, nel rispetto dell'Ordinanza Sindacale n. 68 del 30/12/2025”;

- della nota prot. 625/2026 del 22/01/2026 (doc.5) ad oggetto” revoca della convocazione del Consiglio comunale” con la quale è stato sostanzialmente disposto l'annullamento della convocazione del Consiglio comunale di Alimena fissato per il 26/01/2026;

- dell'Ordinanza Sindacale n. 7 del 03/02/2026 (doc.6) ad oggetto “Preso d'atto della decadenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 53, comma 3, della L.R. n. 16/1963”, con la quale il Sindaco del Comune di Alimena “Ordina 1) Di prendere atto della decadenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 53, comma 3, della L.R. n. 16 del 1963; 2) di fare divieto ai consiglieri comunali decaduti di agire come se fossero ancora in carica; 3) di farne altresì divieto anche ai dirigenti e funzionari di organi sovracomunali, che agiscono peraltro sulla base di pareri e non di norme di legge; 4) ai dirigenti e ai dipendenti comunali di osservare e dare esecuzione alla presente ordinanza”.

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresa la nota del 26/01/2026 prot. 684, comunicazioni, determinazioni ed ogni ulteriore atto ad essi connesso, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alimena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

MOTIVAZIONI

Ritenuto che, ad una sommaria cognizione propria della fase cautelare, il ricorso presenta apprezzabili profili di *fumus boni iuris* con riferimento alla dedotta incompetenza funzionale del Sindaco a dichiarare la decadenza del Consiglio Comunale del Comune di Alimena, avuto riguardo al disposto dell'art. 53, comma 4, della L.R. 16/1963 (come interpretato dalla prevalente giurisprudenza in relazione all'art. 11, comma 2, L.R. n. 35/1997) e alla possibilità, desumibile dagli atti di causa, di procedere alla surroga dei due consiglieri dimissionari;

Ritenuto che sussiste altresì l'allegato *periculum in mora*, avuto riguardo all'impossibilità di esercizio delle legittime prerogative del Consiglio comunale;

Ritenuto, pertanto, che;

- sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare e, per l'effetto, va sospesa l'efficacia degli atti impugnati;
- va fissata la data della discussione del merito del ricorso;
- le spese della presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a carico del Comune resistente; nulla nei confronti delle parti non costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione Prima:

- accoglie l'istanza cautelare proposta con il ricorso indicato in epigrafe, e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 6 ottobre 2026;

- condanna il Comune di Alimena al pagamento delle spese della presente fase di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri accessori come per legge; nulla nei confronti delle parti non costituite.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore

Pierluigi Buonomo, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE

Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO

